



N. 77 - giugno 2015

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche (AA.SS. nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A)

Il testo unificato in titolo, licenziato lo scorso 20 maggio dalla Commissione giustizia, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche.

Nel merito il provvedimento si compone di sette articoli.

Contenuto

L'articolo 1, comma 1, introduce nel codice penale, all'articolo 589-bis, il nuovo reato di omicidio stradale e nautico. Il delitto in questione sanziona:

- con la pena della reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- con la pena della reclusione da sette a dieci anni l'omicidio colposo commesso:

- dai conducenti di veicoli a motore o di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano superato in modo consistente i limiti di velocità;
- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;
- dai conducenti di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua che abbiano superato i limiti di velocità o abbiano navigato in aree non consentite.

In relazione alla formulazione della norma si segnala l'esigenza di valutare, in considerazione del principio di tassatività del diritto penale, l'eshaustività del riferimento a "natanti, imbarcazioni o moto d'acqua" alla luce delle categorie contemplate dal codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (articolo 3) e dal codice della navigazione.

Con riguardo all'elemento soggettivo del reato è opportuno rilevare come la scelta di ribadire l'esplicito riferimento alla colpa sia destinato ad incidere sul dibattito giurisprudenziale sorto, a legislazione vigente, in ordine alla qualificazione del fatto (omicidio/lesioni stradali) in termini dolosi (dolo eventuale) o colposi (colpa cosciente). Si segnalano in proposito Cass.pen., sez. I, Sentenza 1 febbraio 2011, n.10411 e Cass. pen., sez. IV, Sentenza 18 febbraio 2010, n. 11222.

Nelle ipotesi in cui l'omicidio sia stato cagionato mediante la commissione delle condotte imprudenti citate (diverse dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti), ma la morte non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente la pena è diminuita.

Nel corso dell'esame in sede referente non è stata accolta una proposta di modifica volta ad estendere l'ambito di applicazione di tale attenuante anche alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti sul presupposto che in tali casi possa trovare, seppure in parte, applicazione l'attenuante comune di cui all'articolo 62, comma primo, n. 5 c.p.¹ Tale disposizione, è opportuno segnalare, riconosce valore attenuante al fatto doloso della persona offesa.

L'ultimo comma del nuovo articolo codicistico prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo degli anni diciotto.

Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 c.p.vigente. La fattispecie ivi disciplinata non costituisce secondo la dominante giurisprudenza della Suprema Corte una autonoma figura di reato complesso, né una mera circostanza aggravante del reato base. Si tratte-

rebbe invece di un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo quoad poenam, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. Cass.pen., sez. IV, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35805.

Il comma 1 dell'articolo 1 introduce poi nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una ulteriore circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale ovvero di un omicidio stradale come definito dall'articolo 589-bis c.p. si sia dato alla fuga.

L'articolo 2 del disegno di legge oltre a riscrivere l'articolo 590-bis c.p., introduce nel codice tre ulteriori disposizioni (gli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies).

L'articolo 590-bis c.p., come integralmente sostituito dal disegno di legge, disciplina il reato di lesioni personali stradali e nautiche.

Il delitto in questione sanziona:

- con la pena della reclusione da due a quattro anni le lesioni personali provocate da:

- un qualunque conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

- con la pena della reclusione da nove mesi a due anni le lesioni personali provocate:

- dai conducenti di veicoli a motore o di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano superato in modo consistente i limiti di velocità;

¹ Si vedano l'intervento del sen. Buccarella e la replica del relatore Cucca cfr. Commissione giustizia, Seduta 208^a, 20 maggio 2015, (IN SEDE REFERENTE).

- dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano;
- dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua;
- dai conducenti di natanti o di imbarcazioni o di moto d'acqua che abbiano superato i limiti di velocità o abbia navigato in aree non consentite.

Aggravanti ulteriori sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-*bis* nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e di lesioni personali gravissime, (la pena è aumentata dalla metà a due terzi). Con riguardo alle ipotesi contemplate dal quarto comma dell'articolo 590-*bis* è prevista una diminuzione di pena (fino ad un terzo) invece nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente.

In ordine al regime di procedibilità il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 c.p. con riguardo al reato di lesioni personali gravi.

L'ultimo comma del nuovo articolo codicistico prevede un aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo degli anni sette. *Si vedano in proposito i rilievi già formulati con riguardo all'omicidio stradale.*

L'articolo 590-*ter* introduce un' ulteriore circostanza aggravante nel caso di fuga dell'agente.

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* c.p., reca una disciplina derogatoria rispetto

all'articolo 69 c.p. in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce un divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti - diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 c.p. (contributo di minima importanza del concorrente nel reato; minorazione psichica della persona determinata a cooperare nel reato) - rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 589-*ter*, (omicidio colposo di cui agli articoli 589, secondo comma e 589-*bis* c.p. aggravato dalla fuga del conducente) 590, terzo comma, (lesioni personali commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-*ter* (lesioni personali di cui agli articoli 590, terzo comma e 590-*bis* c.p. aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Infine il nuovo articolo 590-*quinquies* prevede una incisiva rimodulazione delle pene accessorie. Più nel dettaglio la norma prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e nautico e di lesioni personali stradali e nautiche gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma - il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie- la revoca della patente deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Con riguardo all'omicidio stradale e nautico l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel

caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste per le violazioni commesse con unità da diporto (articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171). Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Relativamente al reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime nel caso di applicazione della pena accessoria della revoca della patente, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

Con riguardo alla rimodulazione delle sanzioni accessorie è opportuno segnalare come a legislazione vigente nel caso di omicidio colposo stradale l'articolo 222, comma 2, del codice della strada, prevede la sospensione della patente nel massimo fino a quattro anni. Il comma 2-bis dell'articolo 222 citato inoltre prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino

a quattro anni sia diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (Vedi infra le modifiche apportate dall'articolo 6 del disegno di legge all'articolo 222 in questione)

Sempre in relazione alle pene accessorie si rileva l'esigenza di coordinare le modifiche in questione con quelle, de jure condendo, apportate alla medesima disposizione codicistica dall'articolo 10, comma 3 della proposta di legge n. 423 e connessi attualmente all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento².

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al codice penale, conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.). Più nel dettaglio la norma al **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 157 c.p. prevedendo anche per il reato di omicidio stradale (attualmente sanzionato ai

² L'articolo 10 interviene in materia di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, al comma 1, modifica l'articolo 187 del codice della strada nel senso di specificare appunto che lo stato di alterazione psicofisica oggetto della sanzione prevista dall'articolo (ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno) deve essere causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non meramente successivo allo stesso (il testo vigente fa infatti riferimento a uno "stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope"). Il comma 2 dell'articolo 10 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 10 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

sensi del quarto comma dell'articolo 589 c.p.) il raddoppio dei termini di prescrizione.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sul secondo comma dell'articolo 589, introducendovi una clausola di salvaguardia e escludendo quindi dall'ambito applicativo del reato di omicidio colposo le ipotesi contemplate dal nuovo articolo 589-bis c.p.

E' opportuno segnalare in proposito che continuano a dover essere sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 589 c.p. (reclusione dai due ai sette anni) gli omicidi colposi derivanti dalla violazione di norme sulla circolazione stradale quali, a titolo esemplificativo, la sosta su una corsia di sorpasso di un'autostrada (Cass. Pen., sez. IV, Sentenza, 17 giugno 2003, n. 25962) ovvero il mancato arresto a un posto di blocco inseguimento (articolo 43 del codice della strada).

Il **comma 1, lettera c)** dell'articolo 3 dispone poi l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal comma terzo dell'articolo 589 c.p. (*Si veda in proposito il box relativo al quadro legislativo vigente*) Infine **le lettere d) ed e)** del comma 1 recano, con riguardo al reato di lesioni personali stradali, modifiche al terzo comma dell'articolo 590, speculari a quelle di cui alle lettere precedenti.

L'articolo 4 del disegno di legge reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. Più nel dettaglio la **lettera a)** del **comma 1** modifica l'articolo 224-bis c.p.p., inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA) anche l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale e nautico, le lesioni stradali e nautiche (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

La **lettera b)** del **comma 1** inserisce nell'articolo 359-bis c.p.p. un ulteriore comma, il quale prevede che nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi d'urgenza qualora sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, adottato anche oralmente ma successivamente confermato per iscritto, che deve essere convalidato dal Gip entro le 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 c.p.p., il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difensore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento. In base a quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis c.p.p. le operazioni peritali (che non devono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona) devono essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore del soggetto che vi è sottoposto.

L'articolo 5 del disegno di legge reca modifiche di coordinamento al codice di procedura penale. In primo luogo la **lettera a) del comma 1** inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2 c.p.p., prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche nel caso di delitto di omicidio colposo stradale e nautico.

Si segnala in proposito l'erroneità del riferimento alla lettera m-bis), in quanto con il recente decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (cd. Decreto legge antiterrorismo – missioni

internazionali) conv. con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, sono state inserite nell'articolo in esame le lettere m-bis) e m-ter).

La **lettera b) del comma 1** introduce nell'articolo 381 c.p. la lettera *m-quinquies*, la quale prevede per il delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime l'arresto facoltativo in flagranza.

La disposizione successiva (**articolo 6**) apporta modifiche di coordinamento al codice della strada.

Più in particolare la **lettera a) del comma 1** interviene sull'articolo 222 del codice della strada, in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, disponendo in primo luogo la soppressione del quarto periodo del comma 2, il quale prevede nel caso di lesioni personali provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alco-

lemico superiore a 1,5 g/l), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. La lettera inserisce inoltre dopo il comma 3 un'ulteriore disposizione, la quale esclude dall'ambito applicativo delle sanzioni amministrative contemplate i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime (*vedi supra*).

La **lettera b) del comma 1** interviene poi sull'articolo 223, comma 2 del codice della strada inserendo fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

L'articolo 7 infine dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'omicidio colposo commesso per violazione delle norme del codice della strada: breve quadro legislativo vigente

Sulla disciplina dell'omicidio colposo commesso per violazione delle norme del codice della strada il legislatore è ripetutamente intervenuto. In particolare, si segnalano: - la legge n. 102 del 2006 ha aumentato nel minimo, da uno a due anni, la pena edittale della reclusione per l'omicidio colposo aggravato dalla circostanza che il fatto sia stato commesso con violazione della disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale; - il decreto-legge n. 92 del 2008 conv. nella legge 125 del 2008 (cd. decreto legge sicurezza) ha innalzato nel massimo, da cinque a sette anni, la pena edittale della reclusione per la medesima ipotesi di omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale; conseguentemente la reclusione per tale reato oggi va da un minimo di due ad un massimo di sette anni; - il medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 ha introdotto una nuova circostanza aggravante (articolo 589, terzo comma del codice penale) che si ha quando l'omicidio colposo conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale sia cagionato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada (vale a dire per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero per il quale sia stata accertata la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per questa fattispecie la pena edittale è la reclusione da tre a dieci anni.

Si ricorda che l'articolo 186 del codice della strada vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Le sanzioni sono graduate, in relazione al tasso alcolemico accertato, sulla base di tre soglie: da 0,5 a 0,8 g/l, da 0,8 a 1,5 g/l, superiore a 1,5 g/l. Tale ultima ipotesi, in particolare, è punita con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni vengono raddoppiate, e, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è inoltre disposta la revoca della patente di guida. Ai fini di una considerazione complessiva della materia da parte del codice della strada occorre considerare anche gli articoli 186-*bis* e 187. L'articolo 186-*bis* del codice della strada prevede infatti l'aumento di un terzo delle sanzioni di cui all'articolo 186 per i conducenti inferiori di anni ventuno o comunque nel primo triennio dal conseguimento della patente B; per i conducenti che esercitano attività professionale di trasporto di persone o di cose; per i conducenti di specifiche tipologie di autoveicoli. Si prevede anche in questo caso che, nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, è inoltre disposta la revoca della patente di guida. L'articolo 187 del codice della strada prevede infine che chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è sempre disposta la revoca della patente di guida.

L'ultima nota breve:

*[Problemi di giurisdizione penale
in materia di contrasto all'immigrazione clandestina via mare
\(n. 76 - giugno 2015\)](#)*

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it